DECISIONE (UE) 2026/1329 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2026

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi settoriali relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l'Unione e, rispettivamente, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo *, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati per la conclusione di accordi relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l'Unione e, rispettivamente, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi settoriali relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l'Unione e, rispettivamente, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

Le direttive di negoziato che figurano nell'addendum alla presente decisione sono destinate alla Commissione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Allargamento e paesi impegnati nei negoziati di adesione all'UE» (COELA), designato in qualità di comitato speciale previsto all'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione informa periodicamente il comitato speciale dell'andamento dei negoziati.

Inoltre, i negoziati sulle questioni relative al roaming sono condotti in consultazione con il gruppo «Telecomunicazioni e società dell'informazione».

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026

Per il Consiglio

Il presidente

C. FITIRIS

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

26CE1862